



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**SERVIZIO DI SELEZIONE/PULIZIA IMBALLAGGI IN
MATERIALI MISTI - CER 150106 -E SMALTIMENTO
SCARTI DELLA SELEZIONE/PULIZIA**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente Capitolato sono adottate le seguenti definizioni:

Comune: Comune di Sesto San Giovanni

Stazione appaltante: Il Settore Ambiente del Comune di Sesto San Giovanni

Impianto di destinazione: l'impianto autorizzato presso il quale vengono conferite le frazioni di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel Comune, come meglio specificate di seguito;

Appaltatore: l'operatore economico appaltatore del presente servizio;

Capitolato: il presente Capitolato speciale d'appalto;

Trattamento: l'insieme delle operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento

Art. 2 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di selezione e pulizia imballaggi in materiali misti (imballaggi in plastica, acciaio ed alluminio, poliaccoppiati a base carta e cassette in plastica non CONAI) - cer 150106 - proveniente dalla raccolta differenziata effettuata nel Comune di Sesto San Giovanni e smaltimento scarti della selezione/pulizia.

Art. 3 – Importo a base di gara

L'importo dell'appalto posto a base di gara è determinato come segue:

Descrizione	Quantità totale presunta nei 24 mesi (ton)	base asta importo unitario netto di smaltimento (€/ton)	Importo totale netto (€)	Importo totale comprensivo di IVA (€)
selezione pulizia imballaggi in materiali misti - cer 150106	6.000	45,00	270.000,00	297.000,00
smaltimento scarti della selezione/pulizia	1.800	250,00	450.000,00	495.000,00
TOT. IMPORTO A BASE DI GARA			720.000,00	

di cui euro 99.000,00 stimati per spese di manodopera.

I quantitativi di rifiuti da smaltire riportati sono presunti e calcolati sulla base della produzione degli ultimi anni e non sono pertanto vincolanti; la liquidazione dei corrispettivi verrà effettuata a misura.

La quantità potrà pertanto variare in aumento o in diminuzione senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere, e l'Appaltatore anche a fronte di variazioni delle quantità dovrà garantire le stesse modalità e prezzi di cui alla presente procedura.

Detti corrispettivi comprendono tutte le attività di supporto logistico ai controlli di qualità, di assistenza allo scarico e di selezione, di movimentazione e di stoccaggio dei materiali selezionati e degli scarti, di consegna del materiale ai consorzi CONAI ed al Consorzio Coripet nell'ambito delle attuali norme, di gestione dei registri di carico e scarico, nonché i costi per la reportistica ai citati consorzi ed al Comune.

Art. 4 Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è stabilita in 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto.

Tale data viene indicativamente individuata nel 01/07/2026.

Art. 5- Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato Speciale
- il bando di gara
- l'offerta
- le dichiarazioni ed i documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara.

Art. 6 - Condizioni dell'appalto e dichiarazioni

Nell'accettare le condizioni tutte del presente Capitolato e nel formulare l'offerta l'Appaltatore dichiara:

- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che possono influire sul costo del servizio, dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti;
- di aver preso piena ed integrale conoscenza del Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare – senza condizioni e riserve alcune – tutte le norme e disposizioni contenute e in tutti gli atti di gara;
- di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione del servizio;
- di aver valutato tutte le caratteristiche urbane dei luoghi in cui dovranno essere svolti i servizi.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche ed espressamente previste nel contratto. Con l'accettazione del servizio l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dello stesso secondo le migliori norme e criteri lavorativi.

L'impianto dovrà garantire l'apertura per tutti i giorni dell'anno tranne che: le domeniche, 1° gennaio, 1° maggio, 25 dicembre, garantendo un nastro orario di 8 ore continue al giorno con apertura impianto alle ore 7.30; nei sabati e semi festivi (vigilia

di Ferragosto, Vigilia di Natale, il 31 dicembre nonché per ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono) l'orario di apertura non potrà essere inferiore a ore 7 con inizio alle ore 7,30. Per tutti gli altri giorni festivi non rientranti nei 3 giorni citati l'Appaltatore dovrà concordare preventivamente la chiusura/apertura dell'impianto con il Comune al fine di consentire lo svolgimento dei servizi di raccolta sul territorio.

Per il conferimento dovrà essere garantito dall'impianto un tempo breve, max 45 minuti calcolati dall'arrivo presso l'impianto e dall'uscita dall'impianto.

Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione rifiuto) ed al momento dell'accesso dovrà essere registrato tramite pesatura. Ai fini della quantificazione del rifiuto e dei relativi pagamenti sarà preso in considerazione il peso rilevato a destino purché non eccedente il 1,5 % dal peso netto rilevato dal Comune o dal Gestore del Servizio di Igiene Urbana del Comune; in caso di pesate eccedenti alla quota del 1,5 % sarà considerato come peso valido ai fini della quantificazione e fatturazione il peso effettuato dalla stazione appaltante.

Eventuali interruzioni o sospensioni della raccolta del rifiuto, indipendentemente dalla causa, non daranno all'Appaltatore alcun diritto a compensi ed indennizzi suppletivi od integrativi di sorta.

L'Appaltatore svolgerà le operazioni di smaltimento dei rifiuti conferiti nel rispetto della normativa in vigore.

Art. 7 - Modalità di conferimento e descrizione del servizio

Il rifiuto, conferito presso l'impianto di destinazione, dovrà essere selezionato a cura della Ditta aggiudicataria dell'appalto e distinto nei seguenti flussi:

a) imballaggi in plastica da destinarsi a Corepla che verranno valutati in ingresso all'impianto secondo la procedura per la determinazione quantitativa e la gestione operativa della frazione di rifiuti di imballaggio in plastica provenienti da raccolta multimateriale di origine domestica, conferita a CSM (centri di selezione multimateriali);

b) gli imballaggi in acciaio verranno riparametrati attesi/resi in ingresso secondo la procedura di cui al punto a) e dovranno essere selezionati e presentare una frazione estranea inferiore al 5%, da destinarsi a RICREA – in fascia di Eccellenza o 1° fascia di qualità. La giacenza a fine anno non dovrà essere azzerata;

c) gli imballaggi in alluminio verranno riparametrati attesi/resi in ingresso secondo la procedura di cui al punto a) e dovranno essere selezionati e presentare una frazione estranea inferiore al 5%, da destinarsi al CIAL – in fascia di qualità A+ o A. La giacenza a fine anno non dovrà essere azzerata;

d) imballaggi in plastica per prodotti ortofrutticoli, non appartenenti al circuito CONAI;

e) imballaggi in poliaccoppiato a base di carta verranno riparametrati attesi/resi in ingresso secondo la procedura di cui al punto a) da destinarsi a Comieco.

Mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo dal conferimento, l'appaltatore dovrà inviare alla stazione appaltante il risultato della selezione effettuata sul sacco multimateriale leggero, riportando le stesse percentuali medie riscontrate in sede di analisi COREPLA e i quantitativi selezionati per tipologia di rifiuto. Unitamente a tale

documentazione verranno inviati anche i documenti necessari per la fatturazione ai Consorzi CONAI, specificando i materiali in uscita e le eventuali giacenze rilevate in impianto.

Sarà cura dell'Appaltatore trasmettere alla Stazione appaltante, via mail, scansione dei DDT/FIR del trasporto dei materiali selezionati alle rispettive piattaforme dei vari Consorzi.

In merito alle analisi Corepla, per ogni campionamento individuato dalla stessa, così come per le comunicazioni ufficiali, l'Appaltatore ha l'obbligo di avvisare il Comune tramite e-mail al Servizio raccolta e smaltimento rifiuti: ambiente@sestosg.net, e tramite P.E.C. al seguente indirizzo: igieneurbana.sestosg@pec.actalis.it ;

Gli scarti di selezione saranno quantificati utilizzando il dato percentuale medio mensile di **"frazione estranea totale"** determinato nel corso delle analisi Corepla, secondo "la procedura per la determinazione quantitativa e la gestione operativa della frazione di rifiuti di imballaggio in plastica provenienti da raccolta multimateriale di origine domestica conferita a CSM".

Il costo del loro smaltimento (intendendosi tutti gli impegni, oneri e costi necessari a tale attività, compresi i costi di stoccaggio e di caricamento) sarà addebitato alla Stazione appaltante, che riconoscerà all'Appaltatore il corrispettivo sulla base dell'importo offerto in sede di gara.

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di far eseguire analisi merceologiche aggiuntive, a proprie spese, per la quantificazione della frazione estranea, attraverso controanalisi Corepla e/o Società specializzate nel settore.

La percentuale di frazione estranea, avente le medesime caratteristiche della frazione estranea delle analisi Corepla, che risulterà dalle analisi aggiuntive, andrà a fare media con il dato percentuale medio mensile di "frazione estranea totale" risultato nel corso delle analisi Corepla; il dato percentuale finale avrà valore agli effetti del calcolo degli scarti di selezione sul materiale in ingresso nel mese in questione.

Qualora l'Appaltatore, in fase di selezione dei materiali, non garantisse la fascia di qualità richiesta o non mettesse, o potesse mettere, a disposizione la quantità scaturita dalle analisi merceologiche degli imballaggi in acciaio, alluminio e poliaccoppiato a base carta (tetrapak), l'Appaltatore riconoscerà a proprie spese il mancato introito CONAI, e cioè si assumerà la spesa relativa alla mancata quantità di materiale da consegnare ai Consorzi RICREA, CIAL e COMIECO nonché gli eventuali oneri stabiliti dai rispettivi Consorzi di filiera (es. oneri smaltimento scarti Ricrea). In tale caso, la Stazione appaltante fatturerà i quantitativi, come risultanti dalle analisi merceologiche eseguite da COREPLA, direttamente all'appaltatore.

L'Appaltatore dovrà rendersi disponibile, previa richiesta e delega della Stazione appaltante, a sottoscrivere le Convenzioni con i Consorzi:

- Comieco per gli imballaggi in poliaccoppiati
- Ricrea per gli imballaggi in acciaio
- Cial per gli imballaggi in alluminio

In tal caso la Stazione appaltante fatturerà direttamente all'Appaltatore i corrispettivi previsti dai rispettivi Consorzi per la fascia qualità indicata al successivo art. 32.

Art. 8 Modalità di esecuzione dei servizi

L'Appaltatore deve essere titolare dell'impianto o averne la piena disponibilità.

Deve, pertanto, essere titolare dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 alla gestione dell'impianto ovvero delle comunicazioni di cui all'art. 216 del medesimo decreto, o disporre di contratto di affitto o altro documento che attesti la disponibilità di un impianto terzo regolarmente autorizzato.

L'impianto deve essere operativo senza alcun elemento ostativo, e deve essere in possesso delle dovute autorizzazioni.

L'Appaltatore, nel corso dell'appalto, si impegna ad inviare trasmissione certificata di ogni informazione di carattere economico – finanziario – organizzativo sul servizio espletato, che fosse necessaria a questa Amministrazione. Nulla sarà dovuto all'Appaltatore nell'ipotesi in cui lo stesso, di propria iniziativa e liberamente, effettui prestazioni o servizi diversi da quelli previsti nel presente Capitolato e non preventivamente autorizzati in forma scritta e certificata dal Comune.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare immediatamente alla Stazione appaltante tutte le circostanze e irregolarità rilevate nell'espletamento delle operazioni oggetto dell'appalto che possano impedirne il loro corretto svolgimento, tramite segnalazione a mezzo PEC e contattando direttamente il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore provvederà alla compilazione di tutta la modulistica di legge di sua competenza relativa alle attività di gestione, e dovrà fornire alla Stazione appaltante e/o la ditta incaricata della gestione e trasporto rifiuti l'eventuale assistenza e collaborazione per la compilazione di quanto di competenza di quest'ultima. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e regolamento in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto, e specialmente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e avente comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto.

Il servizio oggetto del presente appalto è da intendersi ad ogni effetto servizio pubblico così come definito all'art. 177 del Dlgs 152/2006 e non potrà essere sospeso o abbandonato. L'Appaltatore è obbligato a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese anche in caso di indisponibilità dell'impianto finale alla ricezione dei rifiuti, non funzionamento dell'impianto a causa di manutenzioni, guasti, ecc. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Ente appaltante potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi all'appaltatore, salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, verificandosi deficienza od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, l'ente appaltante avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'Appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella L. 12/06/90 n. 146 e s.m.i. per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Non saranno considerati causa di forma maggiore – e quindi sanzionabili ai sensi del presente capitolato – scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili al prestatore del servizio

quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non espletato deve essere recuperato entro le successive 24 (ventiquattro) ore.

Sarà esentato di quanto sopra qualora il mancato o ridotto conferimento dei rifiuti presso l'impianto derivi esclusivamente dal raggiungimento dei limiti massimi di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) stabiliti nell'AUA/AIA dell'impianto stesso, purché tale circostanza:

a) non sia imputabile all'Appaltatore;

b) sia conseguenza di condizioni oggettive e comprovate della filiera (quali, a titolo esemplificativo, crisi di sbocco, saturazione degli impianti riceventi, o limitazioni imposte dall'Ente autorizzatore);

c) sia documentata mediante idonea comunicazione formale dell'Appaltatore alla Stazione appaltante, contenente evidenza del raggiungimento dei limiti autorizzativi e delle cause che lo hanno determinato;

d) sia stata tempestivamente comunicata anche all'Ente autorizzatore, ove richiesto dalla normativa vigente.

In tali casi, l'Appaltatore è tenuto a adottare tutte le misure ragionevoli e proporzionate per garantire la continuità del servizio nei limiti consentiti dall'autorizzazione, fermo restando il divieto di superare i quantitativi massimi stabiliti nell'AUA/AIA.

~~, per cause non direttamente dipendenti dall'appaltatore (esempio crisi di comportamento debitamente motivata), l'impianto abbia raggiunto le quantità massime di rifiuto in messa a riserva o deposito temporaneo autorizzate dall'Ente autorizzatore competente e riportate nella AUA/AIA.~~

L'attività di selezione dovrà essere documentata ed i relativi dati dovranno essere messi a disposizione della Stazione appaltante qualora fossero richiesti.

L'impianto dovrà essere atto a selezionare ed avviare a recupero il maggior quantitativo possibile dei rifiuti conferiti, avendo cura di non esporre il rifiuto all'azione degli agenti atmosferici.

Ulteriori analisi dei materiali conferiti, oltre a quelle previste da Corepla e quelle richieste dalla Stazione appaltante, saranno tutte e a totale carico dell'Appaltatore.

Nel caso in cui l'Appaltatore riscontri che i rifiuti conferiti presentino caratteristiche di difformità rispetto alla tipologia specificata, deve avvertire immediatamente il Direttore dell'esecuzione del contratto, a mezzo telefono e via PEC, il quale, direttamente o tramite un collaboratore, si recherà all'impianto per assistere all'analisi del carico in contraddittorio con l'Appaltatore; nel caso in cui la Stazione appaltante non venga avvertita immediatamente (vale a dire entro 30 minuti dall'orario di ingresso in impianto del carico), e non possa di conseguenza essere effettuata l'analisi in contraddittorio, nulla sarà dovuto all'Appaltatore nel caso di materiale non conforme.

Art. 9 - Personale dell'Appaltatore

Il personale destinato al servizio dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire.

L'Appaltatore dovrà seguire e rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni della vigente normativa in tema di assunzione, sicurezza sul lavoro, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori ed alle prescrizioni del proprio D.V.R.

Prima dell'inizio dell'appalto l'Appaltatore dovrà fornire al Comune:

- Il documento e le procedure che regolano gli accessi nell'impianto al fine di ridurre i possibili rischi da interferenza, da trasmettere anche al trasportatore individuato dalla A.C.

Inoltre, Il Comune ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento all'appaltatore la seguente documentazione:

- i dati anagrafici dei lavoratori impiegati, l'inquadramento ed il relativo numero di iscrizione all'INPS/INAIL, avendo cura di comunicare, entro 15 giorni dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni,

- l'elenco dei mezzi o attrezzature utilizzati, corredate dalla dichiarazione di conformità CE,

- il documento di valutazione dei rischi con le relative misure di sicurezza,

- il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,

- le attestazioni di abilitazione e formazione degli addetti autorizzati ad utilizzare attrezzature di trasporto e sollevamento (carri ponte, carrelli elevatori, piattaforme).

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza, le misure di prevenzione, sia individuali che collettive, previste nel D.V.R. aziendale predisposte dall'Appaltatore e le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione; lo stesso Appaltatore in qualità di datore di lavoro è tenuto a far rispettare tali disposizioni.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti; nonché causa di risoluzione del contratto di appalto se, nonostante diffida scritta, l'Appaltatore non provvederà in merito.

Oltre a quelli previsti nel presente Capitolato, l'Appaltatore è tenuto:

- ad osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico-normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;

- ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

Contratti collettivi di lavoro e norme dovranno essere rispettati anche nei confronti dei soci delle cooperative.

I relativi controlli potranno essere fatti dal Comune in ogni momento.

L'Appaltatore potrà ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del presente appalto rivolgendosi agli uffici I.N.P.S. e I.N.A.I.L.

Tenuto conto della titolarità dell'impianto di conferimento del rifiuto in capo all'Appaltatore, le specifiche procedure di coordinamento per l'accesso all'impianto dovranno essere definite dall'appaltatore in collaborazione con il gestore del servizio di Igiene Urbana del Comune o comunque con il trasportatore del rifiuto.

Art. 10 Trasporto

Al trasporto dei rifiuti all'impianto indicato dalla Ditta aggiudicataria provvederà il Gestore del Servizio Igiene Urbana del Comune di Sesto San Giovanni.

La distanza in chilometri dell'impianto dalla sede municipale del Comune di Sesto San Giovanni sarà determinata mediante l'utilizzo del programma del sito www.tutto-città.it/percorso, indicando quale luogo di partenza la sede comunale di piazza della resistenza 20 e quale luogo di destinazione l'indirizzo completo degli impianti di destinazione. Verranno inseriti i seguenti parametri:

- percorso stradale più veloce (non in linea d'aria);
- auto.

Art. 11 - Gestione amministrativa

L'Appaltatore è tenuto ad inviare copia del formulario di identificazione rifiuto timbrato e firmato per accettazione dall'impianto di trattamento, completo di registrazione del peso a destino. Tale fotocopia dovrà essere trasmessa al Gestore del Servizio Igiene Urbana del Comune di Sesto San Giovanni, e contestualmente al Comune entro 3 gg. dalla data di conferimento tramite uno dei seguenti mezzi: PEC agli indirizzi che saranno comunicati prima dell'avvio del Servizio.

A scadenza mensile l'Appaltatore dovrà fornire all'Ente appaltante apposita documentazione, relativa a tutti i dati dei conferimenti effettuati su opportuno supporto informatico, attestante le quantità conferite dal Comune e tutti i dati desunti dai formulari.

Art. 13 - Modalità di fatturazione

Le prestazioni oggetto del presente appalto saranno fatturate al Comune mensilmente. Ad ogni fattura, dovrà essere allegata l'opportuna documentazione che quantifichi il servizio reso, ovvero il prospetto di dettaglio dei conferimenti, riportante codice CER, n. del formulario, data e ora di conferimento, impianto di destinazione, peso riscontrato a destino, *corredato dai tagliandi di pesatura dei rifiuti per ogni conferimento*.

Le fatture e la relativa documentazione dovranno pervenire alla Stazione appaltante entro il giorno 10 del mese successivo all'effettuazione dei servizi.

La trasmissione delle fatture dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico *attraverso il Sistema di Interscambio (D.M. 55/2013)*. Le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla P.A. per mezzo del SdI sono contenute nell'Allegato B "Regole tecniche" del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55.

La data di accettazione da parte del competente Ufficio del Comune di Sesto San Giovanni farà fede per la decorrenza dei termini di pagamento come determinati dal presente capitolato.

Si precisa che l'IVA al 10 %, verrà saldata dal Comune di Sesto San Giovanni direttamente all'Erario nel regime dello Split Payment (L. 190/2014 – DM 23/01/2015).

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, il pagamento avverrà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento, da parte del Comune, della fattura trasmessa dal Fornitore.

La decorrenza del termine di pagamento sarà interrotta nel caso in cui si verificano motivi di contestazione che saranno comunicati per iscritto al Fornitore dal Servizio raccolta e smaltimento rifiuti.

Sulla fattura elettronica dovrà essere indicato il codice IO4W62 che identifica il Settore Ambiente del Comune di Sesto San Giovanni.

Al fine di una corretta gestione della procedura relativa alla fatturazione elettronica, dovrà essere esposta l'I.V.A. ed inserita la dicitura: "Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633", a pena di non accettabilità della fattura da parte dell'Ente.

Le fatture devono riportare inoltre le seguenti indicazioni:

- il numero e la data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione;
- i riferimenti contabili relativi al centro di costo e all'impegno di spesa;
- il codice CIG (Codice Identificativo Gara), in mancanza del quale non sarà liquidata la fattura
- il codice IBAN.

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'esecuzione del servizio saranno a carico del Fornitore, comprese eventuali commissioni bancarie per i pagamenti effettuati tramite bonifico.

Art. 14 - Pagamenti all'appaltatore

In merito agli obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3) della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Inoltre, si impegna a comunicare almeno 10 giorni prima del primo pagamento i conti correnti dedicati alla commessa e gli estremi delle persone abilitate ad operarvi, oltre ad indicare in fattura il CIG relativo al servizio. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio territoriale competente – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I costi dell'appalto sono stabiliti negli importi pari a quelli indicati in offerta dalla ditta appaltatrice, espressi in Euro/tonnellata. Detta offerta si intende al netto di IVA e comprensiva di ecotassa ed eventuale contributo ambientale. L'appaltatore rinuncia pertanto espressamente a qualsivoglia domanda di rimborso dei contributi sopra-ri-chiamati, laddove corrisposti nella misura stabilita dalle disposizioni regionali, riconoscendo che detto tributo, ove applicabile, è già compreso nell'importo contrattuale. Qualora si riscontrassero incongruità tra le fatture ricevute e la documentazione inerente i servizi effettuati, la Stazione appaltante provvederà al respingimento della fattura elettronica, mediante il Sistema di Interscambio. La Stazione appaltante segnalerà, altresì, mediante PEC, tali evenienze e indicherà il tempo massimo a disposizione dell'Appaltatore per le necessarie correzioni. Il pagamento delle fatture emesse dalla ditta appaltatrice avverrà tramite bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione della fattura. Eventuali interessi moratori relativi ai pagamenti saranno determinati esclusivamente nella misura del saggio legale, ai sensi

dell'art. 1284 del Codice civile. Gli importi relativi ad eventuali conguagli che si rendessero necessari, saranno regolarizzati con la fatturazione successiva.

Art. 15 – Autorizzazioni

L'Appaltatore è tenuto ad informare immediatamente il Comune di eventuali sospensioni, revoche o limitazione delle prescritte autorizzazioni, regionali o nazionali, comminate a suo carico o agli impianti nei quali vengono conferiti i rifiuti. Resta inteso che la sospensione, la revoca o la limitazione delle autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio, sarà causa di immediata risoluzione del contratto di appalto, rimanendo a carico dell'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni eventualmente derivati al Comune ed ai terzi, nonché ogni responsabilità conseguente alla mancata notifica al Comune della situazione.

In caso di fermi impianto di durata temporanea, non superiore a 30 gg, dovuti a:

- cause di forza maggiore, cioè determinate da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate le normali precauzioni,
- per fermo impianto per manutenzione ordinaria e straordinaria,
- per altre cause non imputabili a responsabilità o colpa dell'Appaltatore,

L'Appaltatore potrà fare richiesta alla stazione appaltante per l'utilizzo di un impianto sostitutivo, allegando, oltre alla copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto alternativo stesso, anche una convenzione debitamente sottoscritta tra l'impresa appaltatrice ed il proprietario/gestore dell'impianto alternativo dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'impresa appaltatrice di avvalersi di tale impianto, nonché che l'impianto sostitutivo sia un CSS (Centro di Selezione) Corepla e possieda un contratto "multi-comparto" con COREPLA/Coripet/Conip.

In caso di impianto sostitutivo distante più di 100 km dalla sede comunale, si applicano i costi di cui all'art. 10.3 del Disciplinare di gara.

Art. 16 - Cessione del contratto

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Nel caso l'Appaltatore, o una Ditta facente parte dell'Associazione temporanea di Imprese, parzialmente o totalmente, venisse incorporato in altra Azienda, o avesse luogo una cessione d'azienda o ramo d'azienda, e/o negli altri casi in cui l'Appaltatore sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto qualora venga verificata l'incapacità del nuovo soggetto di fare adeguatamente fronte ai servizi oggetto dell'appalto con le modalità dell'aggiudicante originale.

Art. 17 – Subappalto

L'affidamento in subappalto di parte del servizio non è ammesso conformemente alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, poiché il frazionamento dello stesso comporterebbe una disomogeneità nell'esecuzione delle prestazioni, a discapito dell'efficienza ed efficacia del servizio da svolgere. Inoltre, si rende indispensabile la presenza di un unico

operatore al fine di garantire il coordinamento e l'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione della commessa, ed al fine di evitare aumenti dei costi legati a diseconomie di scala.

Nel caso di sub-contratti, limitati esclusivamente alla necessità di conferire a diverso impianto per le motivazioni di cui al precedente art. 15, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione/servizio, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato.

Art. 18 – Penalità

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Comune di risoluzione del contratto ove ne ricorrono i presupposti, l'appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dalla stazione appaltante all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune direttamente o indirettamente, è tenuto al pagamento di una penalità dell'importo variabile a seconda della inadempienza riscontrata e riferita espressamente alle seguenti situazioni:

- superati i 45 minuti calcolati dall'arrivo dell'automezzo presso l'impianto di conferimento e conclusi con dall'uscita del mezzo dall'impianto medesimo, l'aggiudicataria corrisponderà alla stazione appaltante una penale pari a €. 50,00 per ogni 30 minuti di permanenza ulteriore presso l'impianto;
- in caso di chiusura dell'impianto, (salvo i casi di forza maggiore), senza preventiva comunicazione, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, alla ditta appaltatrice oltre ai casi previsti di cui all'art. 20) che precede, verrà applicata una penale pari a €. 100,00 - per ogni giorno di chiusura;
- in caso di chiusura non concordata con la Stazione appaltante nei giorni festivi infrasettimanali, con esclusione del 1° gennaio, del 1° maggio e del 25 dicembre, verrà applicata una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di chiusura;
- in caso di mancato rispetto dell'art. 11) gestione amministrativa del presente capitolato, verrà applicata una penale pari a €. 5,00 per ogni giorno di ritardo per cad/formulario non trasmesso, nei termini pattuiti;
- in caso di mancata consegna di materiale o documenti previsti nel presente Capitolato: € 10,00 per ogni giorno di ritardo trascorsi 30 giorni dalla data della richiesta;
- in caso di mancato adempimento ad obblighi o disposizioni previste dalle convenzioni stipulate dal Comune con i Consorzi di filiera: € 10,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento più il rimborso di eventuali penali comminate dai Consorzi.

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzione entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.

Verificandosi deficienze od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei

tempi indicati, Il Comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio a spese dell'appaltatore il regolare adempimento dei servizi, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali del maggior danno subito dalla stazione appaltante.

La sommatoria delle penali applicate in riferimento alla sopra riportata tabella, potrà raggiungere l'importo massimo del 10% (dieci per cento) del valore del contratto. Il raggiungimento di tale importo massimo costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Art. 19 - Garanzia di esecuzione

La cauzione definitiva è regolata dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023, a garanzia degli obblighi derivanti dal capitolato, o per eventuale risarcimento danni, nonché per il rimborso delle spese che la Stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto a causa di inadempimento dell'Appaltatore a quanto previsto dal capitolato, l'Appaltatore dovrà provvedere alla costituzione della cauzione definitiva entro 10 gg. solari dalla data di trasmissione della comunicazione di aggiudicazione, per l'importo stabilito dal medesimo articolo.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c.;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'azienda.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'intero servizio da parte dell'Appaltatore; pertanto, lo svincolo della suddetta garanzia potrà essere effettuato solo dopo la ricezione da parte dell'Appaltatore del suddetto documento.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Art. 20 - Copertura assicurativa

L'Appaltatore si assume in proprio ogni responsabilità ai sensi di legge, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi oggetto delle prestazioni contrattuali riferibili all'Appaltatore stesso, anche se eseguite da parte di terzi. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'Appaltatore è obbligato altresì ad attivare adeguate coperture assicurative rapportate alle attività svolte oggetto del Capitolato tecnico della presente procedura. In particolare, dovranno essere operanti per tutta la durata del Contratto le seguenti polizze assicurative:

- una polizza Assicurativa RCTO – responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, a copertura dei rischi oggetto dell'appalto e con un massimale non inferiore a € 5.000.000 per sinistro, con un limite, relativamente alla garanzia RCO, non inferiore a € 2.500.000 per prestatore di lavoro infortunato. Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni contrattuali non saranno opponibili a terzi.

- una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile Inquinamento per danni materiali e diretti a persone e/o cose e/o all'ambiente derivanti da eventi inquinanti le graduali con un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 per sinistro;

L'Appaltatore è tenuto a produrre copia delle relative polizze all'atto della stipula del Contratto. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di leggi, regolamenti e norme in vigore od emanate in corso di contratto, in particolare quelle riguardanti il servizio in oggetto.

Art. 21 - Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto è regolamentata dall'art. 122 del D. Lgs n. 36/2023. Inoltre in aggiunta a quanto previsto dall'art. 1453 del c.c., nel caso in cui l'Appaltatore trascurasse ripetutamente od in modo grave gli adempimenti previsti nel presente capitolato, il contratto si intenderà risolto ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 1456 del c.c., con diritto della Stazione appaltante, senza altro avviso, di procedere all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni altro danno patito in relazione ai maggiori costi relativi all'affidamento del servizio. Inoltre, il contratto si intenderà risolto nei seguenti casi:

- arbitrario abbandono e/o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi da parte dell'Appaltatore;
- perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ottenere l'autorizzazione degli impianti;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o responsabile tecnico dell'Appaltatore per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- frode nell'esecuzione dei servizi;
- totale o parziale cessione del contratto a terzi;
- cessione di attività;
- concordato preventivo;
- fallimento;
- per motivi di pubblico interesse se documentati e giustificati;
- non rispondenza dei servizi a quanto richiesto nel presente capitolato;
- manifesta incapacità ed inidoneità nell'esecuzione dei servizi;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie;
- abbandono di rifiuti.

Art. 22 – Recesso

Il recesso del contratto è regolamentato dall'art. 123 del D. Lgs 36/2023.

Art. 22 - Esecuzione in danno

È fatta salva la possibilità per il Comune in caso di inadempimento totale o parziale da parte dell'Appaltatore, di ordinare ad altra impresa terza l'esecuzione, ai prezzi e alle condizioni di mercato, delle attività non svolte, addebitando all'Appaltatore i

relativi costi ed i danni eventualmente subiti. In tal caso, la stazione appaltante provvederà, entro tre giorni dall'invio della contestazione di inadempimento, a comunicare al contraente inadempiente l'affidamento a soggetti terzi dell'esecuzione in danno. Il contraente inadempiente è tenuto a rimborsare la stazione appaltante delle maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto. Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni, la committente potrà rivalersi direttamente sugli eventuali crediti vantati dall'Appaltatore ovvero, in assenza, sulla garanzia fideiussoria che dovrà essere immediatamente reintegrata. Nel caso di minor spesa, nulla è dovuto all'appaltatore.

Art. 23 - Referente della Stazione appaltante

La Stazione appaltante nominerà un Direttore di esecuzione, in caso di mancata nomina tale soggetto coinciderà con il R.U.P., per la gestione del contratto. Tali figure possono essere supportate da altri soggetti a tale scopo individuati dalla stazione appaltante. Il Comune impartisce all'Appaltatore, nella figura delle persone che verranno indicate, le disposizioni mediante ordini di servizio (tramite telefono, via e-mail o PEC) per la corretta esecuzione dell'appalto.

Art. 24 - Referenti dell'Appaltatore

Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione appaltante i nominativi e i riferimenti telefonici ed e-mail delle persone referenti per l'appalto in generale e per ciascun impianto interessato. Dette persone dovranno essere reperibili per tutta la durata dell'appalto, rappresenteranno l'Appaltatore e gli impianti interessati, e saranno incaricate di ricevere gli ordini di servizio e tutte le comunicazioni relative all'esecuzione dell'appalto. Eventuali sostituzioni dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto alla Stazione appaltante.

Art. 25 Vigilanza e controllo

La stazione appaltante si riserva di effettuare in qualsiasi momento nel corso dell'appalto visite ispettive agli impianti, finalizzate al controllo delle attività oggetto dell'appalto stesso.

Art. 26 - Variazione di ragione sociale, sede o indirizzo da parte dell'Appaltatore

Ogni variazione di ragione sociale, sede od indirizzo dell'Appaltatore, o di ciascun impianto interessato, dovrà essere tassativamente e tempestivamente comunicato per iscritto alla stazione appaltante. L'eventuale nuova Società o impianto sarà tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni presenti nel presente capitolato.

Art. 27 - Riservatezza delle informazioni ed informativa sulla privacy

L'Appaltatore dovrà impegnarsi, anche per personale di tutti gli impianti interessati, a trattare come confidenziali e riservate tutte le informazioni (di carattere tecnico, commerciale, economico e finanziario) nonché tutti i documenti ricevuti dalla Stazione appaltante o di cui dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione del contratto, impegnandosi ad utilizzare le informazioni esclusivamente per l'esecuzione del contratto. L'Appaltatore, a sua volta, dichiara di prestare, con la sottoscrizione dell'informativa che verrà allegata, il proprio consenso al trattamento da parte della Stazione appaltante dei dati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Reg UE 2016/679.

Art. 28 - Varianti, revisione prezzi

Eventuali varianti in aumento o in diminuzione al contratto, verranno eseguite secondo le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, in particolare in base al comma 12: *"La Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto"*.

Trova applicazione l'art. 60 del D. Lgs. 36/2023.

Le modalità di calcolo della variazione dei prezzi sono indicate all'art. 6.2 del disciplinare di gara.

Art. 29 – Cooperazione

È fatto obbligo al personale dipendente dell'Appaltatore e degli impianti interessati di segnalare al competente ufficio quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei compiti assegnati, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

Art. 31 - Riferimento a norme di diritto vigente

Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato speciale si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore, con particolare riferimento al D.L.vo 36/2023. Le parti si danno reciprocamente atto che i servizi oggetto del presente capitolato speciale potranno subire modificazioni/integrazioni durante il periodo di vigenza del medesimo in dipendenza del mutamento del quadro normativo di riferimento nazionale e regionale e si obbligano vicendevolmente al rispetto di dette normative per tutta la durata dell'appalto, restando invariate le quantificazioni economiche dei corrispettivi e le loro modalità di computo come previste dal presente capitolato.

Art. 31 – Controversie

Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine all'adempimento di quanto previsto dal presente capitolato, si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, capo I, Ricorsi giurisdizionali, e capo II, Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento di un accordo bonario, sono devolute in via esclusiva alla Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 32 – Clausola delega convenzioni RICREA e CIAL

Attualmente il Comune di Sesto San Giovanni è convenzionato direttamente con i Consorzi di filiera RICREA (imballaggi in acciaio) e CIAL (imballaggi in alluminio)

Il Comune di Sesto San Giovanni si riserva di propria esclusiva volontà, e l'Appaltatore contestualmente accetta, di dare delega all'Appaltatore per la sottoscrizione di convenzione ai suddetti Consorzi di filiera, rescindendo contestualmente la vigente convenzione.

In tale caso, la delega all'Appaltatore dovrà prevedere la restituzione al Comune da parte dell'Appaltatore dei corrispettivi previsti dai suddetti Consorzi nelle sottoelencate fasce qualità:

- per RICREA la fascia qualità **"ECCELLENZA"** o **"1° FASCIA QUALITA'"**,
- per CIAL la fascia qualità **"A+"** o **"A"**.

Art. 33 - Spese a carico dell'Appaltatore

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente contratto, quali quelle di bollo quietanza, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, di registrazione ed altro.